

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-491 del 01/02/2023
Oggetto	1^ modifica ns AIA Agrienergia
Proposta	n. PDET-AMB-2023-503 del 01/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda Agrienergia S.p.A. avente sede legale in Comune di San Pietro in Casale (BO), in Via Fontana n° 1097- 1^ Modifica Non Sostanziale del Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'installazione IPPC di compostaggio e recupero energetico mediante digestione aerobica e anaerobica di rifiuti non pericolosi a base organica (di cui al punto 5.3b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di San Pietro in Casale (BO), in Via Fontana n° 1170 -

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, con atto³ rilasciato da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, l'azienda Agrienergia S.p.A., con sede legale in Comune di San Pietro in Casale (BO) in Via Fontana n° 1097, è stata autorizzata all'esercizio dell'installazione IPPC di compostaggio e recupero energetico mediante digestione aerobica e anaerobica di rifiuti non pericolosi a base organica (di cui al punto 5.3b dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di San Pietro in Casale (BO), in Via Fontana n° 1170.

Vista la **domanda**⁴ dell'azienda Agrienergia S.p.A. del 20/10/2022 successivamente completata in data 27/10/2022⁵, presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁶, con la quale si richiede **Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**³ per consentire il conferimento in impianto, prima della fine del prescritto periodo transitorio di esercizio, dei rifiuti costituiti da fanghi ammessi in autorizzazione nella linea di compostaggio (operazione R3) dell'impianto solo nella fase a regime.

Dato atto che:

- il Gestore dell'impianto ha provveduto correttamente al pagamento delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell'AIA per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- la scrivente Agenzia, in data 27/10/2022, ha avviato⁷ il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell'AIA;
- ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n° 21/2004 e s.m.i e dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., in data 13/12/2022 è stata trasmessa la richiesta di integrazioni al Gestore dell'installazione, con contestuale sospensione⁸ del procedimento amministrativo in oggetto, e l'azienda Agrienergia S.p.A., in data 11/01/2023, ha trasmesso⁹ la documentazione integrativa richiesta.

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato da ARPAE AACM con DET-AMB-2021-5952 del 25/11/2021;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2022/172312 del 20/10/2022;

⁵ Documentazione a completamento assunta agli atti con protocollo PG/2022/177384 del 27/10/2022;

⁶ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

⁷ Nota agli atti con protocollo PG/2022/177941 del 27/10/2022;

⁸ Nota agli atti con protocollo PG/2022/204121 del 13/12/2022;

⁹ Assunte agli atti con protocollo PG/2023/4134 del 11/01/2023;

Nello specifico, la richiesta dell'azienda è inerente ad una modifica rispetto allo stato autorizzato con il provvedimento di Riesame dell'AIA rilasciato con DET-AMB-2021-5952 del 25/11/2021, che prevede un periodo transitorio di esercizio dell'impianto, a far data dal rilascio del Riesame di AIA e per la durata di un anno dall'avvenuta realizzazione degli interventi edilizi principali (la "bussola" di ricevimento dei rifiuti in ingresso e la tettoia tamponata tra il capannone di digestione anaerobica e i capannoni di maturazione accelerata e finale), durante il quale sono limitate le tipologie di rifiuti (FORSU, digestato e rifiuti ligneocellulosici) nonché i quantitativi annui ammessi, al fine di rendere apprezzabili eventuali miglioramenti nell'impatto ambientale dell'impianto dovuti agli interventi strutturali e gestionali proposti, a parità di condizioni gestionali pregresse.

Con la richiesta di Modifica, l'azienda evidenzia la difficoltà di reperire sul mercato attuale la frazione organica da raccolta differenziata domestica (EER 200108 – FORSU) con la necessità, pertanto, di anticipare rispetto al programma originario attualmente autorizzato, il conferimento alla linea di compostaggio dell'impianto (operazione R3) dei fanghi di depurazione civile e del comparto agroalimentare per garantire un sufficiente flusso di rifiuti. Il conferimento di tali rifiuti avverrà, comunque, nel rispetto delle prescrizioni e dei quantitativi riportati nel provvedimento di Riesame per il periodo transitorio.

Il Gestore, per la gestione dei fanghi finalizzati alla produzione di ammendante compostato con fanghi, nel periodo transitorio propone le seguenti modalità:

- è previsto un quantitativo massimo di biomassa in ingresso nella linea R3, per la produzione di ammendante compostato misto con fanghi, pari a 14.800 ton/anno, di cui 7000 ton di fanghi corrispondenti ad una media di sostanza secca del 25%, 4000 ton/anno di rifiuti biodegradabili (EER 200201 e digestato EER 190604) e 3.800 ton anno di strutturante;
- rispetto al vincolo di un utilizzo massimo nella preparazione della miscela di partenza del 35% in peso di fanghi civili o, in caso di utilizzo di fanghi agro-industriali, del 50% di in peso sulla sostanza secca, l'Azienda dichiara di prevedere un unico vincolo del 35% della sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza per i fanghi;
- le modalità di conferimento dei fanghi nell'edificio accettazione prevedono, nel caso di presenza di fanghi nella zona di ricezione, che i rifiuti in arrivo all'impianto destinati alla linea R1 saranno scaricati direttamente nell'edificio della digestione anaerobica, in modo da garantire la netta separazione tra i fanghi e i rifiuti destinati alla linea R1. All'interno dell'edificio accettazione sono individuati 4 settori, ognuno per ogni matrice utilizzata per la miscela iniziale (sovvallo legnoso, cippato o rifiuti ligneocellulosici, fanghi di depurazione, FORSU);
- nella fase di passaggio dalla produzione di ammendante compostato misto e ammendante compostato con fanghi, sono individuate modalità operative atte a evitare commistione di rifiuti. Nell'edificio di biostabilizzazione, per garantire una netta distinzione tra i rifiuti contenenti FORSU destinati alla produzione di ammendante compostato misto e rifiuti contenenti fanghi destinati alla produzione di ammendante compostato con fanghi, verranno lasciati vuoti due settori consecutivi di ognuna delle due aree speculari in cui è diviso il fabbricato adibito alla biostabilizzazione delle matrici organiche. Una volta che tutto il rifiuto privo di fanghi, terminata la biostabilizzazione, viene trasferito in maturazione, entrambi i settori A e B della biostabilizzazione verranno occupati da miscelato con fanghi;

- nel periodo transitorio di passaggio dalla produzione di ammendante compostato misto alla produzione di ammendante compostato con fanghi, l'area destinata alla maturazione della linea R3 verrà suddivisa per mantenere separate le due tipologie di ammendante. Per lo stoccaggio dell'ammendante compostato con fanghi, saranno utilizzati esclusivamente alcuni settori;
- Il Gestore eseguirà con le frequenze indicate in Autorizzazione al punto 26 del capitolo D.2.4 il monitoraggio del grado di stabilità del materiale (IRDP) al termine sia della fase di stabilizzazione che di maturazione.
- Il Gestore, infine, evidenzia un errore/refuso nella documentazione inviata all'atto del riesame e riportata in autorizzazione al punto che indica un quantitativo massimo di fanghi civili conferibili all'impianto pari al 25% dei rifiuti in ingresso

Vista la Relazione istruttoria¹⁰ di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna-Unità IPPC del 31/01/2023, nella quale, esaminata la documentazione presentata dall'azienda, si ritiene che la modifica proposta possa essere considerata coerente con le motivazioni di salvaguardia ambientale proprie delle prescrizioni relative al periodo transitorio previste in AIA, valutando come ulteriore tutela la proposta di ulteriori prescrizioni di seguito recepite nel dispositivo autorizzativo.

Considerato, pertanto, che:

- la quantità massima di rifiuti conferibili all'impianto nel periodo transitorio sarà pari a 22.500 tonn/anno di cui massimo 9.700 t/a nella linea R1, comprensivi del materiale ligneo cellulosico in ingresso sia come rifiuto che come materia prima (così come indicato al punto 3 del Paragrafo D.2.4 dell'AIA vigente). Pertanto, se l'Azienda prevede, come indicato nella documentazione allegata alla richiesta di modifica, un quantitativo annuale nella linea R3 di 14.800 tonnellate di cui 7.000 ton di fanghi corrispondenti ad una media di sostanza secca del 25%, 4.000 ton/anno di rifiuti biodegradabili (EER 200201 e digestato (EER 190604) e 3.800 ton anno di strutturante, il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso nella linea R1 sarà di 7.700 ton/anno;
- l'azienda propone di mantenere, nella fase transitoria di gestione dell'impianto, il limite unico del 35% in miscela sulla sostanza secca, quindi sia fanghi civili che agroalimentari, considerati complessivamente. ARPAE non ritiene comunque necessario modificare il punto 20. del Paragrafo D.2.4 dell'AIA, in quanto la norma consente comunque che i fanghi agroalimentari possono essere utilizzati in misura non superiore al 50% sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Utilizzando nella stessa miscela entrambi i fanghi vale, comunque, il limite più restrittivo dei fanghi civili (35%) e se, in futuro venissero tenute distinte le due tipologie di fanghi, nulla osta che nella miscela dei fanghi agroalimentari la loro percentuale max sia il 50% sulla sostanza secca. Qualora il Gestore intenda utilizzare nella miscela in ingresso alla linea R3 solo fanghi agroindustriali, dovrà darne comunicazione ad ARPAE AACM e ARPAE APAM e presentare un nuovo bilancio di massa;
- la vigente autorizzazione prevede l'utilizzo esclusivo dei fanghi per la linea R3 e non per la linea R1, sia nella fase di esercizio transitoria che in quella a regime;

¹⁰ Nota agli atti con protocollo PG/2023/17747 del 31/01/2023;

- il bilancio di massa è stato calcolato considerando per i fanghi una percentuale media di sostanza secca del 25%, per i materiali biodegradabili (digestato e FORSU) del 30% e del rifiuto ligneo cellulosico del 60%, al fine di confermare il vincolo del 35% di sostanza secca sulla miscela complessiva sia per i fanghi civili che per i fanghi agroindustriali. Il Gestore dovrà, pertanto, oltre a verificare il parametro sostanza secca dei fanghi conferiti all'impianto tramite i rapporti di prova allegati alle schede e formulari di trasporto, prevedere anche per le altre matrici che andranno a costituire la miscela (ligneocellulosico, FORSU, sovrappeso di ricircolo, digestato) una frequenza di analisi della sostanza secca semestrale al fine di formulare una miscela che rispetti il D.Lgs. n° 75/2010 e il punto 20 del Paragrafo D.2.4 dell'atto autorizzativo;
- all'interno dell'edificio di ricezione dei rifiuti, non devono essere contemporaneamente presenti fanghi e rifiuti destinati alla linea R1;
- per il primo anno di conferimento dei fanghi, si richiede di inviare ad ARPAE AACM e ARPAE APAM i rapporti di prova sia dei fanghi che degli altri rifiuti/biomasse impiegate nella miscela della linea R3 nonché le schede del produttore;
- ad esclusione della fase di passaggio dalla produzione di ammendante compostato misto a ammendante compostato con fanghi, la linea R3 potrà essere adibita in via esclusiva o alla produzione di ammendante compostato misto o alla produzione di ammendante compostato misto con fanghi;
- nel settore R3 del capannone di maturazione nella fase di passaggio dalla produzione di ammendante compostato misto a ammendante compostato con fanghi le due tipologie di materiale dovranno essere separate ed individuate con apposita cartellonistica;
- al fine di garantire la tracciabilità del rifiuto, lo stoccaggio finale delle varie tipologie di compost (ammendante compostato misto linea R1, ammendante compostato misto con fanghi, e per la fase di passaggio ammendante compostato misto linea R3) dovrà essere ben distinto ed individuato con apposita cartellonistica;
- i cassoni dei mezzi in entrata che trasportano fanghi devono essere sempre perfettamente a tenuta, chiusi o coperti;
- **l'utilizzo del fango nel processo di compostaggio non deve comportare un aumento dell'impatto odorigeno nell'ambiente circostante.**

Visto, inoltre il **Rapporto della visita ispettiva programmata**¹¹, eseguita presso l'installazione in data 03/08/2022 da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.ii., dal quale emerge la necessità di apportare **modifiche d'ufficio all'atto autorizzativo vigente** e richiedere approfondimenti relativamente ai seguenti aspetti:

- correzione del refuso contenuto nella prescrizione di cui al Paragrafo D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO, punto 7., relativamente al valore limite di concentrazione di odore durante il periodo transitorio;
- precisazioni relative alla prescrizione di cui al Paragrafo D.2.4, punto 29., relativamente alla durata del processo;

¹¹ Rapporto ispettivo per l'anno 2022 agli atti con PG/2022/154541 del 21/09/2022;

- precisazioni relative alla prescrizione di cui al Paragrafo D.2.4, punto 34., relativamente alla verifica delle caratteristiche del compost;
- specifiche relative al controllo dei valori soglia e piano di intervento per i biofiltri, di cui al Paragrafo D.3.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA;
- correzione della frase relativa al controllo dei Rifiuti e sottoprodotti in entrata di cui al Paragrafo D.3.7 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI;
- conversione delle indicazioni gestionali di cui al punto 1. del Paragrafo E.4 e dei punti 2. e 3. del Paragrafo E.5 in specifiche prescrizioni della Sezione D, a seguito del non rispetto di tali indicazioni;
- si ritiene opportuno approfondire tecnicamente il flusso del biogas che si genera all'interno delle biocelle, in particolare durante le fasi di avvio della digestione anaerobica e di lavaggio prima dell'apertura dei portoni, attualmente non presente nella documentazione presentata storicamente dal Gestore.

Valutato necessario, pertanto, procedere alla Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'azienda Agrienergia S.p.A. con atto DET-AMB-2021-5952 del 25/11/2021 per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto.

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica.

Determina

1. Di **accogliere** la richiesta di modifica descritta in premessa, relativa alla possibilità di conferimento dei rifiuti costituiti da fanghi prima della fine del prescritto periodo transitorio di esercizio dell'impianto, stabilendo quanto indicato al successivo punto 3.
2. Di **prescrivere al Gestore** la **trasmissione, entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento** di una relazione di approfondimento che descriva puntualmente il flusso di biogas prodotto in termini di tubazioni, attrezzature e strumenti (gasometro, motore endotermico, torcia, guardia idraulica, biofiltro, ecc.) allegando il relativo diagramma nella forma di *Pipe & Instrumentation Diagram* (P&ID).
3. La **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**³ concessa all'azienda Agrienergia S.p.A. per l'esercizio dell'installazione IPPC di compostaggio e recupero energetico mediante digestione aerobica e anaerobica di rifiuti non pericolosi a base organica, situata in Comune di San Pietro in Casale (BO) in Via Fontana n° 1170, **stabilendo quanto segue:**

- Al **Paragrafo D.1 PIANO DI ADEGUAMENTO**, il punto 7. sia così modificato:

"7. A far data dal rilascio del presente Riesame di AIA e per la durata di un anno dall'avvenuta realizzazione degli interventi edilizi principali (periodo transitorio) in uscita dai punti di emissione denominati E1, E4, E6 ed E7 dovrà essere rispettato un valore limite di concentrazione di odore di 300 uoE/m³ quale valore massimo utilizzato dal Gestore come valore di input del modello di ricadute e impatto degli odori."

- Al **Paragrafo D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE E DEI RIFIUTI, il punto 5. sia così sostituito:**

5. Le tipologie di rifiuti conferibili all'installazione (operazione di recupero R1 ed R3 di cui all'Allegato C alla Parte Quarta al D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.) DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO sono le seguenti:

Codice EER	Descrizione rifiuto
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
07 06 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
15 01 03	imballaggi in legno
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 02 01	rifiuti biodegradabili

- Al **Paragrafo D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE E DEI RIFIUTI, il punto 20. sia così modificato e siano aggiunti i seguenti punti da 20.bis a 20.nonies:**

"20. I fanghi identificati codici EER 02 02 01, 02 03 01, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 07 05, 03 03 09, 03 03 11, 04 01 07) devono avere caratteristiche conformi a quelle previste dall'allegato IB del D.Lgs. n° 99/92 e dalla normativa regionale dell'Emilia-Romagna (DGR n° 2773/2004) nel caso in cui preveda limiti più restrittivi della norma nazionale per talune sostanze o preveda limiti di concentrazione per sostanze non elencate nella norma nazionale.

Essi possono essere utilizzati in misura non superiore al 35% sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50% per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari.”

20bis. Il Gestore dovrà, oltre a verificare il parametro sostanza secca dei fanghi conferiti all'impianto tramite i rapporti di prova allegati alle schede e formulari di trasporto, prevedere anche per le altre matrici che andranno a costituire la miscela (ligneocellulosico, FORSU, sovrullo di ricircolo, digestato) una frequenza di analisi della sostanza secca almeno semestrale al fine di formulare una miscela che rispetti il D.Lgs. n° 75/2010 e il punto 20 del Paragrafo D.2.4 dell'AIA;

20ter. Qualora il Gestore intenda utilizzare nella miscela in ingresso alla linea R3 solo fanghi agroindustriali dovrà darne comunicazione ad ARPAE AACM e ARPAE APAM e presentare un nuovo bilancio di massa;

20quater. All'interno dell'edificio di ricezione dei rifiuti, non devono essere contemporaneamente presenti fanghi e rifiuti destinati alla linea R1;

20quinquies. Per il primo anno di conferimento dei fanghi, si richiede di inviare ad ARPAE AACM e ARPAE APAM i rapporti di prova sia dei fanghi che degli altri rifiuti/biomasse impiegate nella miscela della linea R3 nonché le schede del produttore;

20sexies. Ad esclusione della fase di passaggio dalla produzione di ammendante compostato misto ammendante compostato con fanghi, la linea R3 potrà essere adibita in via esclusiva o alla produzione di ammendante compostato misto o alla produzione di ammendante compostato misto con fanghi;

20septies. Nel settore R3 del capannone di maturazione, nella fase di passaggio dalla produzione di ammendante compostato misto a ammendante compostato con fanghi, le due tipologie di materiale dovranno essere separate, per evitare contaminazioni, ed individuate con apposita cartellonistica;

20octies. Al fine di garantire la tracciabilità del rifiuto, lo stoccaggio finale delle varie tipologie di compost (ammendante compostato misto linea R1, ammendante compostato misto con fanghi, e per la fase di passaggio ammendante compostato misto linea R3) dovrà essere ben distinto ed individuato con apposita cartellonistica;

20nonies. I cassoni dei mezzi in entrata che trasportano fanghi devono essere sempre perfettamente a tenuta, chiusi o coperti;

- Al **Paragrafo D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE E DEI RIFIUTI**, al punto 26. la frase in testa alla Tabella sia così modificata:

“26. Il monitoraggio del grado di stabilità del materiale durante e al termine del processo di trattamento per la produzione di ammendante compostato misto ai sensi del D.Lgs. n°75/2010 e s.m.i., di ammendante compostato con fanghi e di compost di cui all'Allegato II – Parte II CMC 3 del Regolamento CE n° 2019/1009, deve rispettare i seguenti valori e frequenze di campionamento ed analisi:...”.

- Al **Paragrafo D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE E DEI RIFIUTI, il punto 29. sia così modificato:**

"29. La durata del processo, intendendo come tale il periodo intercorso fra l'ingresso delle matrici organiche nel processo di lavorazione (**completamento del lotto in testa alla fase di maturazione accelerata e chiusura del "portellone" del digestore nella fase di digestione anaerobica**) e l'uscita della biomassa stabilizzata al termine della fase di maturazione finale, prima della raffinazione, non deve essere inferiore a 85 giorni per la linea R1 e 78 giorni per la linea R3.

Non deve essere conteggiato, al fine del rispetto del predetto periodo, quello in cui le matrici, prese in carico dall'impianto, vengono depositate in attesa di essere avviate alla lavorazione."

- Al **Paragrafo D.2.4 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE E DEI RIFIUTI, il punto 34. sia così modificato e integrato:**

"34. Con cadenza mensile deve essere effettuata la verifica delle caratteristiche del compost, al fine di accertare il rispetto dei parametri di cui all'Allegato 2 - Ammendanti del D.Lgs. n° 75/2010 e s.m.i. in relazione allospecifico ammendante derivante dall'attività ed immesso sul mercato. Tali analisi devono essere trasmesse ad ARPAE. **Il campionamento mensile dovrà essere eseguito alternativamente sull'ammendante compostato misto della linea R3 e della linea R1."**

- Al **Paragrafo D.2.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA, sia aggiunto il seguente punto 17.:**

"17. Gli impianti di abbattimento e le apparecchiature ad esso asservite devono essere mantenute funzionanti ed essere sottoposte a manutenzione periodica e/o sostituzione al fine di garantirne l'efficienza. In particolare, dovranno essere mantenuti in efficienza i manometri installati sui biofiltri per la verifica delle perdite di carico e di eventuale impaccamento del letto filtrante.

- Al **Paragrafo D.2.6 SCARICHI IDRICI, siano aggiunti i seguenti punti 6. e 7.:**

"6. I fossi in cui recapitano gli scarichi siano sottoposti a periodici interventi di manutenzione al fine di garantire il normale ed ottimale deflusso delle acque verso il corpo idrico ricettore ed evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti, secondo le modalità concordate con il gestore del corpo idrico.

7. I dispositivi di sicurezza atti a bloccare gli scarichi, in caso di anomalia, dovranno essere mantenuti sempre in funzione ed in perfetta efficienza."

- Al **Paragrafo D.3.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, al sottoparagrafo valori soglia e piano di intervento biofiltri viene inserita la dicitura "a regime".**

- Al **Paragrafo D.3.7 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RIFIUTI E SOTTOPRODOTTI, al sottoparagrafo Rifiuti e sottoprodotti in entrata la frase in testa alla Tabella 16 – Rifiuti in entrata, è così modificata:**

"Il gestore è chiamato a distinguere i quantitativi di rifiuti in entrata, per ogni singolo codice CER, e i quantitativi di sottoprodotti."

- **Nella Sezione E – INDICAZIONI GESTIONALI, siano eliminati il punto 1. del Paragrafo E.4-EMISSIONI IN ATMOSFERA e I punti 2. e 3. del Paragrafo E.5 – SCARICHI IDRICI.**
4. Di **confermare come invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda Agrienergia S.p.A. con l'Autorizzazione Integrata Ambientale concessa da ARPAE – AAC Metropolitana con DET-AMB-2021-5952 del 25/11/2021, per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto.
5. Di **ricordare che, contro il presente provvedimento**, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

Paola Cavazzi

(lettera firmata digitalmente)¹²

¹²Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.